

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Presidente DECRETO

Num. 64 del 21/04/2020 BOLOGNA

Proposta: PPG/2020/68 del 17/04/2020

Struttura proponente: AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 OCDPC N. 622/2019 - FISSAZIONE TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE E DI ISTRUTTORIA DI CUI ALLA DIRETTIVA RIPORTATA NEL PIANO DEGLI INTERVENTI APPROVATA CON DP N. 54/2020.

Autorità emanante: IL PRESIDENTE - PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Firmatario: STEFANO BONACCINI in qualità di Presidente della Giunta Regionale

Parere di regolarità amministrativa di Legittimità: NICOLINI RITA espresso in data 17/04/2020

Parere di regolarità amministrativa di Merito: FERRECCHI PAOLO espresso in data 17/04/2020

Approvazione Assessore: PRIOLO IRENE

Responsabile del procedimento: Rita Nicolini

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

VISTI:

- il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 *"Codice della protezione civile"* e s.m.i;
- il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"* e ss.mm.ii.;
- la legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005, *"Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile"* e successive modifiche;

PREMESSO che il territorio regionale è stato interessato da avversità atmosferiche verificatesi nel mese di novembre 2019 caratterizzate da un sistema di perturbazioni con precipitazioni intense, anche a carattere nevoso, nonché mareggiate;

CONSIDERATE le caratteristiche dell'evento, la sua estensione territoriale e l'entità dei danni, con propria nota prot. PG/2019/864282 del 22/11/2019 è stata inoltrata al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Capo Dipartimento di Protezione Civile la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, pubblicata in G.U. n. 291 del 12/12/2019, è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, lo stato di emergenza per i territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019 di durata di 12 mesi dalla data della delibera del 14 novembre 2019, ovvero fino al 14 novembre 2020, stanziando € 24.438.027,72 per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in parola;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 622 del 17 dicembre 2019, pubblicata in G.U. n. 299 del 21/12/2019, con la quale lo scrivente è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza in parola;

EVIDENZIATO, per quanto qui rileva, che la sopra richiamata OCDPC n. 622/2019 dispone:

- all'art. 1 che il Commissario delegato predispone, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, un Piano degli interventi, da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, con l'indicazione degli interventi finalizzati:

- a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso alla popolazione interessata dall'evento rivolti alla rimozione delle situazioni di pericolo e alla messa in sicurezza del territorio colpito nonché delle prime misure di assistenza alla popolazione;
 - b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale e alluvionale o delle terre e rocce di scavo prodotte dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;
- all'art. 2 autorizza il Commissario, anche avvalendosi dei sindaci dei Comuni interessati ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eventi in parola, un contributo per l'autonoma sistemazione;
 - all'art. 8, comma 1, che agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla medesima ordinanza si provvede secondo la ripartizione stabilita nella delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019;

CONSIDERATO che lo scrivente con propria nota prot. PG 153422 del 21/02/2020 ha trasmesso al Capo dipartimento della protezione civile, per l'approvazione, lo schema del *"Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto - primo stralcio"*;

VISTA la nota POST 16569 del 26/03/2020 con la quale il Capo del Dipartimento della protezione civile ha comunicato l'approvazione dello schema del *"Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto - primo stralcio"* per € 24.063.116,52 a valere sulle risorse di cui all'OCDCP n. 622/2019;

DATO ATTO che con proprio decreto n. 54 del 2/4/2020 è stato approvato il *"Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e*

Veneto - primo stralcio" che riporta al capitolo 9 la *"Direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione in conseguenza agli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna"*;

CONSIDERATO che nello schema di Piano inviato al Dipartimento della protezione civile, nelle more dell'approvazione, non erano indicati il termine perentorio di presentazione domanda di contributo per l'autonoma sistemazione né il termine di conclusione istruttoria da parte dei Comuni, di cui agli articoli 2, 5 e 10 della Direttiva citata;

RILEVATO che per mero errore materiale tali termini non sono stati riportati nella Direttiva approvata con proprio decreto n. 54/2020;

RITENUTO necessario fissare al 15 giugno 2020 il termine perentorio di presentazione della domanda di contributo per l'autonoma sistemazione e al 15 luglio 2020 il termine di conclusione dell'istruttoria da parte dei Comuni interessati;

RITENUTO, altresì, di ridefinire i termini di cui al comma 1 dell'art. 12 della Direttiva, rettificando il termine del 31 giugno 2020 che viene sostituito con il termine del 30 luglio 2020 e sostituendo il termine del 31 ottobre 2020 con il termine del 14 novembre 2020, quale data di scadenza dello stato di emergenza;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e ss.mm.ii.;

DATO ATTO dei pareri allegati;

DECRETA

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di fissare al **15 giugno 2020** il termine perentorio di presentazione della domanda di contributo per l'autonoma sistemazione e al **15 luglio 2020** il termine di conclusione dell'istruttoria da parte dei Comuni interessati, di cui agli articoli 2, 5 e 10 della *"Direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione in conseguenza agli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna"*, riportata al

capitolo 9 del Piano approvato con proprio decreto n. 54/2020;

2. di ridefinire i termini di cui al comma 1 dell'art. 12 della Direttiva, rettificando il termine del 31 giugno 2020 che viene sostituito con il termine del 30 luglio 2020 e sostituendo il termine del 31 ottobre 2020 con il termine del 14 novembre 2020, quale data di scadenza dello stato di emergenza;
3. di pubblicare il presente atto e la Direttiva di cui al punto 1, nel testo coordinato con le integrazioni e rettifiche apportate con il presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito della Protezione Civile regionale al seguente indirizzo: <http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/eccezionali-eventi-meteorologici-di-novembre-2019/eccezionali-eventi-meteo-novembre-2019>;
4. di stabilire che la direttiva in allegato entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, e dell'art. 42 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

Stefano Bonaccini

A valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 622 del 17 dicembre 2019 viene stimata ed accantonata una somma pari ad € 345.985,87 a copertura:

- a) dei contributi a favore dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni che hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione temporanea;
- b) degli oneri sostenuti dai Comuni interessati che hanno provveduto ad assicurare l'assistenza alla popolazione anticipando ai nuclei familiari sfollati somme a titolo di contributo per l'autonoma sistemazione o reperendo per loro conto alloggi per la sistemazione temporanea.

Con la direttiva riportata nel paragrafo seguente sono disciplinati i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione, nonché le modalità per la rendicontazione degli stessi e degli oneri di cui sopra sostenuti dai Comuni nel rispetto dei limiti di importo previsti dall'articolo 2 dell'OCDPC n. 622/2019.

DIRETTIVA

Direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione in conseguenza agli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva, in applicazione dell'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 622 del 17 dicembre 2019, detta disposizioni di dettaglio in ordine alla concessione del contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata con provvedimento della competente autorità in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici, di seguito denominati eventi calamitosi, verificatisi nel mese di maggio 2019.

Art. 2

Data e luogo di presentazione della domanda di contributo

1. Per la concessione del contributo per l'autonoma sistemazione, gli interessati che, alla data degli eventi calamitosi, risiedevano anagraficamente e dimoravano abitualmente nell'abitazione sgomberata con ordinanza sindacale devono presentare, entro **il termine perentorio del 15 giugno 2020**, apposita domanda utilizzando il modulo allegato alla presente direttiva.
2. La domanda deve essere presentata al Comune nel cui territorio è ubicata l'abitazione sgomberata anche nei casi di cui all'articolo 8.
3. La domanda di contributo può essere consegnata a mano o spedita a mezzo posta con raccomandata a.r.. In quest'ultimo caso fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga presentata da terzi o spedita a mezzo posta, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

4. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile, e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato, all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria dando a tal fine un congruo termine non superiore comunque a 20 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.
5. Il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione della presente direttiva presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende verificata con la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Art. 3

Definizione di nucleo familiare e di abitazione principale abituale e continuativa

1. Per abitazione principale abituale e continuativa si intende quella in cui alla data degli eventi calamitosi risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare.
2. Nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa l'effettiva dimora abituale nell'abitazione sgomberata in cui risulta stabilita alla data degli eventi calamitosi la residenza anagrafica, il Comune richiede la documentazione comprovante la effettiva dimora (es.: contratti di locazione, comodato o usufrutto, utenze e relativi consumi) con raccomandata a.r, fissando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a **30 giorni**, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.
3. Per nucleo familiare si intende quello con residenza anagrafica e dimora abituale alla data degli eventi calamitosi nell'abitazione sgomberata come risultante dal certificato storico dello stato di famiglia, ovvero quello composto da un numero inferiore sulla base di quanto dichiarato dal richiedente il contributo o comunque accertato dal Comune.

Art. 4

Presupposti per la concessione del contributo e relativa durata

1. Il contributo spetta al nucleo familiare che provvede autonomamente in via temporanea alla propria sistemazione abitativa alternativa.
2. Il contributo è concesso a decorrere dalla data dell'ordinanza di sgombero o, se antecedente, dalla data di effettiva evacuazione dichiarata dall'interessato e confermata con apposita attestazione dall'amministrazione comunale, e sino a che non si siano realizzate le condizioni di agibilità per il rientro nell'abitazione e, comunque, non oltre la scadenza dello stato di emergenza.
3. Ai sensi e per gli effetti della presente direttiva, dalla data di fine dei lavori di ripristino delle condizioni di agibilità si intende automaticamente revocata l'ordinanza di sgombero.

Art. 5

Istruttoria delle domande di contributo e attività di controllo da parte dei Comuni

1. Entro il **15 luglio 2020**, i Comuni, previa verifica del rispetto del termine perentorio **del 15 giugno 2020** per la presentazione delle domande di contributo, procedono alla relativa istruttoria e ad effettuare un controllo a campione circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà rese nelle domande.
2. Il controllo è eseguito nella misura stabilita da ciascun Comune in relazione al numero delle domande di contributo presentate entro il termine prescritto e, comunque, nella misura non inferiore al 50% delle stesse.
3. In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, i Comuni procedono tramite i propri uffici o quelli di altra amministrazione – se l'amministrazione comunale procedente non coincide con quella certificante - ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati; in caso di accertata insussistenza dei requisiti, i Comuni provvedono a comunicare agli interessati l'inammissibilità della domanda all'indirizzo ivi indicato.

Art. 6

Importo mensile del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura di **€ 400,00** mensili per il nucleo con un componente, **€ 500** per il nucleo con due componenti, **€ 700** per il nucleo con tre componenti, **€ 800** per il nucleo con quattro componenti, **€ 900** per i nuclei con cinque o più componenti.
2. Il contributo è aumentato **€ 200,00** per ogni componente il nucleo familiare che risulti alla data degli eventi calamitosi:
 - a. portatore di handicap;
 - b. disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.
3. La quota aggiuntiva di cui al precedente comma 2 rimane di importo pari ad **€ 200,00** mensili ancorché un componente il nucleo familiare presenti più di uno degli stati ivi previsti ed è riconosciuta anche oltre i limiti massimi mensili di cui al comma 1 previsti per ciascuna tipologia di nucleo familiare.
4. Per il periodo inferiore al mese, il contributo è determinato dividendo l'importo mensile per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilità dall'abitazione.

Art. 7

Casi di aumento e riduzione del contributo

1. Il contributo mensile, fermo restando quanto previsto all'articolo 6, è aumentato:
 - a) dalla data di nascita di un nuovo componente;
 - b) dalla data in cui un componente del nucleo trasferito dall'abitazione sgomberata ad una struttura sociosanitaria con oneri, anche parziali, a carico della pubblica

amministrazione si ricongiunga prima del ripristino delle condizioni di agibilità con il nucleo familiare in autonoma sistemazione.

2. Il contributo è ridotto:

- a) dal giorno successivo al decesso di un componente; in caso di nucleo monofamiliare il contributo non ancora percepito e maturato sino a tale giorno è erogato agli eredi;
- b) dalla data in cui uno o più componenti siano sistemati in strutture ricettive con oneri a carico della pubblica amministrazione;
- c) dalla data di costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di un componente che non farà rientro nell'abitazione, salvo il ricongiungimento di quest'ultimo al nucleo familiare originario prima del ripristino delle condizioni di agibilità.

3. Le variazioni comportanti l'aumento o la riduzione del contributo devono essere comunicate al Comune **entro 5 giorni** dalla data in cui si verificano.

Art. 8

Sistemazione dei nuclei familiari in alloggi con oneri a carico della pubblica amministrazione

- 1. In caso di sistemazione dei nuclei familiari in alloggi reperiti dai Comuni che si accollano i relativi oneri, alla copertura finanziaria di questi si provvede nella misura dell'importo del contributo mensile per l'autonoma sistemazione che sarebbe spettato al nucleo familiare ai sensi dell'articolo 6 o, se di importo inferiore, nella misura corrispondente agli oneri mensili effettivamente sostenuti per ciascun nucleo familiare.
- 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, nel caso di oneri sostenuti dai Comuni per contributi da essi anticipati a favore di nuclei familiari che hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione, fatto salvo quanto previsto al comma 4, dell'articolo 6.
- 3. Ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie per la copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, i Comuni trasmettono al Commissario delegato presso l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (di seguito Agenzia regionale) la relativa rendicontazione con le modalità previste ai commi 3 e 4 dell'articolo 12.

Art. 9

Soluzione alloggiativa mista

- 1. Nel caso di soluzione alloggiativa mista, ovvero di sistemazione abitativa autonoma e sistemazione in alloggi o strutture ricettive con oneri a carico della pubblica amministrazione, il contributo, sussistendo i presupposti e le condizioni di cui alla presente direttiva, spetta solo per il periodo di autonoma sistemazione.

Art. 10

Casi di esclusione e sospensione del contributo

1. Il contributo non spetta:

- a. al nucleo familiare che non presenti domanda di contributo per l'autonoma sistemazione entro il termine perentorio del **15 giugno 2020**;
- b. al nucleo familiare che rientri nell'abitazione sgomberata prima che vengano eseguiti i lavori di ripristino delle condizioni di agibilità;
- c. al nucleo familiare assegnatario di un alloggio o sistemato in una struttura ricettiva con oneri a carico della pubblica amministrazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9;
- d. al nucleo familiare trasferito da un alloggio ACER inagibile ad un altro alloggio ACER;
- e. alla persona trasferita da una struttura di riposo inagibile o da una struttura sociosanitaria inagibile ad un'altra struttura di riposo o sociosanitaria;
- f. al componente del nucleo familiare trasferito dall'abitazione sgomberata ad una struttura sociosanitaria con oneri, anche parziali, a carico della pubblica amministrazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera b);
- g. al lavoratore – compreso eventualmente il suo nucleo familiare – che, alla data degli eventi calamitosi, abitava nella stessa abitazione sgomberata del suo datore di lavoro, prestando la sua opera, in modo continuativo, esclusivamente per le necessità ed il funzionamento della vita familiare di quest'ultimo con contratto di lavoro a servizio intero (es. puericultrice, infermiere generico, chef, autista personale, giardiniere, custode, colf, badante, domestico, etc.) comprendente, oltre alla retribuzione, la fruibilità di vitto e alloggio, e che continui sulla base del medesimo contratto a prestare la propria opera presso lo stesso datore di lavoro ovvero che presti in base a tale tipologia di contratto la propria opera presso un diverso datore di lavoro;
- h. al componente del nucleo familiare che abbia costituito un proprio nucleo familiare, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 2, lettera c);
- i. al nucleo familiare che abbia o che acquisisse anche successivamente alla presentazione della domanda di contributo la disponibilità di altra abitazione libera ed agibile nel territorio del comune di residenza o in un comune confinante, a titolo - anche pro quota - di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es. usufrutto, uso); **per abitazione agibile** si intende quella con impianti a norma, allacciamenti ed arredi e **per abitazione libera** si intende quella materialmente disponibile ovvero libera da persone o comunque non gravata da oneri; negli oneri sono ricompresi gli obblighi derivanti da un preliminare di vendita o da un mandato per la vendita o la locazione solo se questi siano in essere alla data di entrata in vigore della presente direttiva. Se l'abitazione non è agibile nel senso sopra indicato, il contributo cessa comunque dopo 60 giorni dalla relativa disponibilità materiale. In presenza di diritto reale pro quota, l'eventuale dissenso all'utilizzo dell'abitazione, materialmente disponibile ed agibile, espresso da un contitolare del diritto reale di godimento non facente parte dello stesso nucleo familiare sgomberato, deve essere attestato per iscritto; l'attestazione di dissenso deve essere allegata alla domanda di contributo ovvero, se l'acquisizione del diritto reale pro quota si ha successivamente alla presentazione della domanda di contributo, deve essere presentata al Comune entro 30 giorni dalla disponibilità materiale dell'abitazione agibile, decorsi inutilmente i quali il contributo cessa.
- j. al nucleo familiare che venda l'abitazione sgomberata in data antecedente al ripristino delle condizioni di agibilità.

2. Non sono cumulabili i contributi per l'autonoma sistemazione connessi agli eventi calamitosi di cui alla presente direttiva e quelli connessi a precedenti eventi calamitosi.

Art. 11

Comunicazione variazioni

1. Il richiedente il contributo è tenuto a comunicare al Comune in cui è ubicata l'abitazione sgomberata, entro 5 giorni dal suo verificarsi, ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda di contributo.

Art. 12

Modalità di rendicontazione e liquidazione dei contributi autonoma sistemazione e di rimborso degli oneri sostenuti direttamente dai Comuni

1. I Comuni trasmettono all'Agenzia regionale entro **il 30 luglio** - per il periodo **novembre 2019 – 31 maggio 2020** - ed entro **il 30 novembre 2020** - per il periodo **1° giugno 2020 – 14 novembre 2020** - un elenco riepilogativo delle domande di contributo per l'autonoma sistemazione accolte utilizzando un apposito modulo che sarà reso disponibile dall'Agenzia medesima, unitamente alla richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie a relativa copertura.
2. I Comuni, ad avvenuto trasferimento delle risorse finanziarie, provvedono con la massima tempestività alla liquidazione dei contributi agli interessati.
3. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri sostenuti dai Comuni ai sensi dell'articolo 8, comma 2, per i contributi da essi erogati a titolo di anticipazione ai nuclei familiari che hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione, i relativi dati sono riportati negli elenchi riepilogativi di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri sostenuti dai Comuni per il reperimento di alloggi, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, i Comuni interessati provvedono a quantificarne l'ammontare in apposito atto amministrativo in cui devono essere specificati: l'importo dei canoni di locazione ed eventuali oneri accessori; gli estremi degli atti amministrativi di liquidazione e dei mandati di pagamento delle somme corrisposte ai proprietari degli immobili locati; il numero dei nuclei familiari, il numero, le generalità e la data di nascita dei relativi componenti e se tra questi siano presenti soggetti che alla data degli eventi calamitosi erano portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%. Copia conforme all'originale di tale atto dovrà essere trasmessa dal Comune all'Agenzia regionale nel rispetto dei termini di cui al comma 1, unitamente a nota formale di richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie a relativa copertura.

Art. 13

Entrata in vigore della direttiva

1. La presente direttiva entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Rita Nicolini, Direttore AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta PPG/2020/68

IN FEDE

Rita Nicolini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta PPG/2020/68

IN FEDE

Paolo Ferrecchi